

Data stampa: **23.10.2025** Ore: **14.56**Utente: **Michele Petrizzo**

BANCA DATI EUTEKNE

Trib. Torino 26.9.2025 n. 358**SENTENZA***1. Il procedimento.*

C.C., con l'ausilio delle professioniste nominate dall'Organismo di Composizione della Crisi "OCC Nichelino" Avv. [omissis] (documento depositato il 3.9.2025) e Avv. [omissis] (All. A), ha depositato in data 18.7.2024 una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. DLgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è stata ritenuta ammissibile con decreto ex art. 70 co. 1 CCII depositato il 5.8.2024, con cui sono stati assegnati i termini di legge per la pubblicità, le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni.

Inoltre, in accoglimento dell'istanza del debitore, è stata disposta ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII, quale misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, la sospensione delle trattenute sullo stipendio a favore di Alfa Banca spa, Beta spa e Soris spa. Con tale provvedimento è stata altresì fissata udienza per la decisione sull'omologa al 15.10.2024.

Alfa spa, quale creditore, ha chiesto di avere accesso al fascicolo con istanza del 9.8.2024 e il giudice, ritenuto che il diritto di difesa del creditore debba trovare accoglimento non tramite accesso al fascicolo bensì tramite comunicazione da parte dell'OCC della documentazione richiesta, ne ha disposto la trasmissione a cura dell'OCC non appena possibile e comunque entro termine utile per la trasmissione di eventuali osservazioni da parte del creditore.

Con memoria ex art. 70 co. 6 CCII, depositata il 6.9.2024, l'OCC ha riferito circa le comunicazioni e le osservazioni ricevute dai creditori, nella fattispecie le osservazioni ricevute dal creditore Alfa Banca spa (d'ora innanzi per semplicità solo "Alfa") ex art. 70 co. 3 CCII, sul cui contenuto si dirà oltre, e indicato di non ritenere necessaria alcuna modifica al piano.

All'udienza del 15.10.2024 sono comparsi personalmente il debitore, le professioniste nominate dall'OCC Avv. [omissis] e Avv. [omissis] e il creditore opponente. Alfa ha richiamato le osservazioni di cui alla memoria depositata in data 23.08.2024, evidenziando in particolare di ritenere il difetto di "meritevolezza", ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'omologa del piano e la non convenienza per Alfa del piano in relazione alla natura "particolareggiata" e privilegiata del proprio credito in quanto garantito dalla cessione del quinto della retribuzione del proprio credito.

Gli Avv.ti [omissis] si sono riportate alla relazione dell'OCC ex art. 68 co. 6 CCII, in particolare quanto all'asserita natura privilegiata del credito di Alfa, hanno argomentato richiamando pronunce in senso contrario e circa la convenienza del piano affermato che, in ipotesi di liquidazione controllata, Alfa avrebbe percepito meno rispetto a quanto previsto nel piano.

Il debitore ha insistito per l'omologa.

Con provvedimento interlocutorio depositato il 24.3.2025 è stato ritenuto necessario per la

decisione sull'omologa, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute da Alfa spa, il deposito da parte della ricorrente di quanto segue:

- stato di famiglia aggiornato, onde verificare se la figlia [omissis] risulti ancora convivente (e in tal caso allegando e documentando il reddito da costei percepito onde consentire di valutare il differenziale mensile acquisibile in sede di alternativa liquidatoria) o meno, essendo indicato nel ricorso che la figlia era in cerca di un'abitazione con il compagno;
- i contratti di finanziamento, onde verificarne la data di stipula, l'ammontare ed eventualmente, qualora indicata nel contratto, la destinazione e verificare se sussista colpa grave nell'indebitamento.

L'OCC ha fornito le integrazioni richieste con memoria del 31.3.2025, con cui ha dichiarato che il debitore, contattato dopo l'udienza, ha riferito che, *medio tempore*, sua figlia ha interrotto la relazione sentimentale con il suo compagno e, attualmente, risiede presso l'abitazione della nonna paterna, avendo altresì interrotto i rapporti con i propri genitori. Ha prodotto una e-mail inviata all'amministratore di condominio in data 26.4.2024, con cui C.C. ha comunicato a quest'ultimo la modifica del numero delle persone dimoranti nell'appartamento.

Inoltre, ha osservato che a seguito del deposito del piano avvenuto nel mese di luglio 2024, l'azienda presso cui lavora il ricorrente ha richiesto la cassa integrazione guadagni ordinaria dal 28.10.2024 al 26.1.2025 e, successivamente, dal 27.1.2025 al 27.4.2025, con conseguente diminuzione dello stipendio di C.C., che si è immediatamente attivato per reperire un secondo lavoro che gli consente di coprire la perdita economica derivante dalla diminuzione dello stipendio. In particolare, il signor C. svolge attività occasionale con ritenuta d'acconto (20%) per la [omissis] e ha percepito i seguenti compensi:

- euro 55,88 (al netto della ritenuta d'acconto) per il mese di novembre 2024;
- euro 330,70 (al netto della ritenuta d'acconto) per il mese di dicembre 2024;
- euro 556,95 (al netto della ritenuta d'acconto) per il mese di gennaio 2025;
- euro 477,47 (al netto della ritenuta d'acconto) per il mese di febbraio 2025.

All'udienza 4.4.2025 l'OCC ha precisato che la figlia del ricorrente ha ancora la residenza presso la casa paterna ma dimora a casa della nonna paterna, come dimostrato anche dalla comunicazione ai fini del computo delle spese condominiali, ed è in fase di trasferimento della residenza. Il Giudice ha dunque rinviato l'udienza per verificare l'avvenuto cambio di residenza.

Il certificato di cambio di residenza è stato depositato il 10.4.2025 e alla successiva udienza l'OCC ha insistito per l'omologa.

Infine, con richiesta del 3.9.2025 è stata chiesta prova del conferimento dell'incarico da parte dell'OCC all'avv. [omissis], che ha fornito la documentazione richiesta in pari data.

2. Sussistenza dei requisiti per l'omologa.

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da C.C. deve essere omologato per le ragioni che seguono.

- a) Competenza del Tribunale (art. 27 CCII) Il ricorrente risiede a Torino, in (doc. 22 e all A.1).
- b) Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).

La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC Avv. [omissis] che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68 co. 2 CCII.

- c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).

C.C. è lavoratore dipendente assunto a tempo pieno e indeterminato presso [omissis] (cfr.

dichiarazione dei redditi doc. 21), che non esercita né risulta aver esercitato in passato attività di impresa (all A.2) e è dunque qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII.

Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Nella fattispecie che si esamina, sussiste certamente quantomeno uno stato di crisi. Infatti, quanto al passivo, vi sono debiti scaduti per euro € 97.889,38 (pag. 3 della relazione dell'OCC), oltre alle spese di procedura quantificate dall'avv. [omissis] in euro 3.066,89.

L'attivo invece è costituito dai seguenti beni:

- reddito mensile da lavoro dipendente calcolato su dodici mensilità pari a circa 2.472,83 euro netti mensili (doc. 21 -dichiarazioni dei redditi e CU dell'ultimo triennio);
- proprietà per ½ in comunione dei beni con la moglie dell'immobile adibito ad abitazione nel nucleo familiare e sito a Torino, [omissis], con il box, stimati 85.000 euro e 11.375 euro e di cui dunque la quota di ½ è pari a complessivi euro 48.187,50 (perizia a firma arch. [omissis] doc. 18), su cui grava una ipoteca a favore del creditore fondiario per 226.000 euro;
- proprietà per 1/9 dell'immobile adibito ad abitazione della madre in [omissis], il cui complesso è stato stimato in euro 49.500 e la cui quota di 1/9 è pari a euro 5.500 (perizia a firma arch. [omissis] doc. 18).

Con riferimento alle entrate mensili, nel ricorso il necessario al mantenimento è stato indicato in euro 2.214,13, somma comprensiva della rata di mutuo fondiario e congrua in quanto inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT 2023 per una famiglia composta da genitori e un figlio (essendo il nucleo composto dal ricorrente, la moglie ed il figlio [omissis] (nato il [omissis], studente), poiché la figlia [omissis] risulta aver trasferito la propria residenza (doc. depositato il 10.4.2025) pari ad euro 2.948. Raffrontata tale somma a quanto percepito mensilmente dal nucleo familiare (euro 2.472,83 in quanto la moglie è priva di occupazione (come si evince dal doc. 21), ne risulta una differenziale mensile destinabile al pagamento dei debiti già scaduti pari a euro 258,00 euro.

Dal raffronto tra passivo certo, già scaduto, e le poste di flussi prospettici dei prossimi 12 mesi, tra cui non possono considerarsi le somme relative ad eventuali vendite delle quote di comproprietà stante la necessità di giudizio di divisione per la vendita, emerge la sussistenza di certa crisi e dunque di sovraindebitamento.

Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che il ricorrente sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel caso in esame non risultano atti in frode o malafede e quanto alla colpa grave occorre considerare in linea generale che appare condivisibile l'orientamento secondo cui, nell'attuale assetto legislativo, il concetto di colpa grave deve essere valutato tenendo conto del comportamento del debitore sul piano oggettivo, in un'ottica scevra da giudizi morali e utilizzando come riferimento per il confronto non l'uomo avveduto e coscienzioso (parametro su cui si basa di regola la valutazione della colpa nell'illecito aquiliano), bensì il soggetto che

abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (Trib. Avellino 9 gennaio 2025, che enuncia tale principio in relazione al concetto di colpa grave nell'esdebitazione dell'incapiente e che appare mutuabile anche al concetto di colpa grave nel piano del consumatore).

La pronuncia citata appare condivisibile laddove ha affermato che non è necessario per l'accesso a tali procedure che il debitore abbia contratto le obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere e si sia poi trovato nell'impossibilità sopravvenuta di adempiere a causa di un evento sopravvenuto ed imprevedibile, il c.d. shock esogeno, quale un licenziamento o una malattia. La colpa non grave, che dunque non preclude l'accesso alla procedura, è anche quella di chi, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, sia stato spinto da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Si delineano così due categorie di sovraindebitamento, quello causato da uno shock esogeno e quello indotto o necessitato, nel quale, non essendovi un evento esterno imprevedibile, occorre fare una valutazione complessiva delle concrete circostanze e della condotta del debitore, avendo come riferimento la comparazione con l'uomo di minima diligenza. In particolare, deve tenersi conto del materiale probatorio fornito anche tramite la relazione particolareggiata e, secondo la pronuncia sopra citata di cui si condivide il contenuto, occorre valutare i seguenti indici:

- l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali;
- la reiterazione delle condotte imprudenti;
- la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile;
- le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili;
- alla luce della previsione dell'art. 283 co. 5 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.

In termini simili al Tribunale di Avellino, si è espressa, tra gli altri, la Corte d'Appello di Firenze 8.11.2023, che partendo dal rilievo che nella relazione illustrativa si legge: "si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)".

Osserva che "il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate

quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano "meritevole" il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con "la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto "shock esogeno"; La oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i "requisiti negativi", secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente "soggettivo".

In sintesi: non si tratta di "premiare" "in positivo" il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, "in negativo", il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i "livelli culturali", "l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento", l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc."

Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisa colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento per le ragioni che seguono.

I debiti sono pari complessivamente ad euro 97.889,38 e di tale somma la larga maggioranza è costituita dai 72.556,46 euro del mutuo fondiario, stipulato nel 2002 per la casa di abitazione, in relazione a cui, in seguito al programma "riprendi ed estendi" che ha allungato la durata del mutuo (doc. 27), i pagamenti rateali sono in corso di versamento (essendo infatti il debito escluso dal piano ex art. 67 co. 5 CCII).

I restanti circa 25.000 euro di debiti riguardano in parte spese condominiali non pagate (7.040,51 euro), in parte tributi comunali dovuti alla città di Torino (euro 5.901,73) e per la residua parte dai seguenti finanziamenti:

- con Alfa spa, prestito sottoscritto il 26.4.2018, dietro cessione del quinto dello stipendio e TFR, con residuo debito di euro 3.492,84;
- con Gamma Bank , prestito personale stipulato il 7.1.2020 (debito residuo euro 4.932,29);
- con Delta spa per finanziamento del 11.10.2020 (data che si legge nel doc.

34 prodotto il 31.3.2025), residuo debito di euro 332,55;

- con Beta spa, finanziamento sottoscritto il 12.10.2022, con debito residuo di euro 3.633,00.

L'indebitamento del tutto prevalente riguarda quindi l'acquisto dell'immobile di residenza.

Quanto ai residui finanziamenti, l'OCC ha rilevato che solo Beta spa, per l'ultimo finanziamento stipulato nel tempo, non appare aver correttamente valutato il merito creditizio, ciò significa che, astrattamente, la stipula dei precedenti finanziamenti era sostenibile, secondo il calcolo previsto dall'art. 68 co. 3 CCII. Inoltre, con la relazione integrativa 28.3.2025 l'avv. [omissis] ha dichiarato che i due finanziamenti del 2020 (Gamma e Delta) sono stati utilizzati per costi di ristrutturazione della casa del ricorrente, come risulta dagli estratti conto da cui risulta il pagamento di euro 7.050,00 per serramenti e cucina, oltre all'acquisto di un divano (usato).

Dunque l'unico finanziamento rispetto a cui può ritenersi che vi sia stata negligenza da parte

del debitore nel contrarlo è quello relativo a Beta spa, per l'importo totale di euro 6.229,00 (doc. 32 prodotto il 31.3.2025) e debito residuo di euro 3.633,00. Per i finanziamenti precedenti, la disponibilità reddituale e patrimoniale, secondo il calcolo previsto ex lege per la valutazione del merito creditizio, era infatti non sproporzionata rispetto ai debiti assunti. Non vi è dunque reiterazione di condotte imprudenti bensì un solo episodio.

Il debitore ha allegato, tramite la relazione dell'OCC, di aver fatto ricorso ai finanziamenti a causa dell'annullamento delle ore di straordinario che faceva tutti i mesi, contestualmente all'aumento del mutuo ipotecario a tasso variabile (passato da euro 380,00 mensili a 580,00 mensili) ed occorre rilevare che Alfa ha sostenuto la mancanza di prova di tali circostanze e che ciò comporterebbe l'impossibilità di escludere la colpa grave. A fronte del non elevato ammontare del mutuo contratto con Beta, del rilievo dell'OCC di non aver riscontrato traccia di spese voluttuarie (pag. 2 della relazione 28.3.2025) e considerato che la prova della variabilità del tasso del mutuo ipotecario è data dal documento 35 prodotto il 31.3.2025 all'art. 3 (da cui risulta che dalla rata successiva al 15.12.2004, il tasso applicato è variabile e correlato ai tassi Euribor-360 a 3 mesi), deve escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a colpa grave.

La situazione di sovraindebitamento non appare pertanto connotata da colpa grave, malafede o frode, le quali sarebbero ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69 CCII.

d) Esame della proposta: contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).

La proposta prevede la messa a disposizione della procedura di euro 13.800,00 (in realtà 14.800 tenuto conto dell'acconto già versato per euro 1.000 all'OCC -cfr pag. 12 del ricorso) così reperiti:

- € 800,00 saranno versati sul conto della procedura tramite 4 rate mensili di euro 200,00 l'una, entro il 5 di ogni mese, a far data dall'interruzione delle trattenute sullo stipendio (e dunque, essendo stata disposta tale cessazione con il decreto di ammissibilità ex art. 70 co. 1 CCII dovrebbero già essere state versate);

- € 13.000,00 mediante erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore del ricorrente, garantito all'80 % dalla Fondazione La scialuppa. Tale finanziamento sarà restituito tramite 72 rate mensili di euro 201,91 circa.

Con tale somma si prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati nonché il pagamento dei crediti chirografari in misura pari al 28%. Per i privilegiati ed i chirografari il pagamento è previsto entro 30 giorni dall'erogazione del finanziamento di cui sopra e quanto al compenso dell'OCC si precisa che sarà liquidato dal tribunale al termine dell'esecuzione del piano, rilevando che con il preventivo fornito al debitore è stato quantificato in euro 2.478,81 oltre 15 % spese generali, IVA, CPA e spese per euro 350,00, da cui occorre dedurre il fondo versato per euro 1.000 (pag. 12 del ricorso e doc. 26).

Il progetto di distribuzione ipotizzato è dunque il seguente:

[omissis]

Con il ricorso è stato precisato che la somma dovuta al creditore fondiario, sarà versata secondo le modalità e tempistiche concordate con la banca in esito al programma "riprendi ed estendi".

Inoltre, è stato previsto un fondo rischi di euro 172,43 euro.

Ciò premesso, la proposta, che prevede il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e privilegiati ed un pagamento in percentuale non irrisoria dei chirografari (28%), appare

ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto rispettosa dell'ordine dei privilegi e della causa concreta del piano.

Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.

Il piano appare altresì fattibile dal punto di vista economico, tenuto conto che le somme a servizio dei creditori derivano in parte da rate mensili di ammontare inferiore al differenziale mensile tra reddito e necessario al mantenimento (pari a circa 258,00 euro mensili) e per la restante parte dal finanziamento erogato da una banca convenzionata e che sarà restituito con 72 rate di ammontare inferiore al già citato differenziale tra reddito e necessario al mantenimento. Occorre evidenziare che il 31.3.2025 l'OCC ha precisato che, pur essendosi verificata una diminuzione dello stipendio dovuta alla cassa integrazione sino al 27.4.2025, il debitore si è attivato per trovare una seconda occupazione e garantire il reddito necessario a coprire il fabbisogno necessario per mantenere la famiglia ed adempiere al piano (in particolare pagando le 72 rate del finanziamento, di poco superiori ad euro 200,00 mensili).

e. Osservazioni dei creditori

L'OCC nella memoria ex art. 70 co. 6 CCII depositata il 6.9.2025 ha dichiarato di aver notificato il decreto ex art. 70 co. 1 CCII unitamente alla proposta in data 7.8.2024 a tutti i creditori (doc. 2) e che è stata effettuata la pubblicità sul sito del Tribunale (doc. 1). Inoltre, ha dichiarato di aver ricevuto nel termine di cui all'art. art. 70 co. 3 CCII, osservazioni in ordine alla proposta di ristrutturazione del debito depositata dalla ricorrente da parte di Alfa s.p.a. (doc. 3). Gli altri creditori non si sono opposti. Deve pertanto procedersi all'esame dei motivi di opposizione e alla valutazione di cui all'art. 70 co. 9 CCII.

La dichiarazione di dissenso da parte di Alfa s.p.a. appare motivata in primo luogo dall'insussistenza del requisito della "meritevolezza". Al riguardo la società creditrice ha argomentato di ritenere sussistente la colpa grave per non esservi prova delle asserite difficoltà economiche del ricorrente o dell'incremento delle spese né della "specificazione in ordine al rapporto causa/effetto fra gli asseriti eventi avversi e la maggiorazione delle spese famigliari che il ricorrente sostiene di aver dovuto affrontare e che avrebbero condotto allo stato di sovraindebitamento. Ha censurato altresì la mancanza di prova della diminuzione di reddito nel 2021 e il ripetuto accesso al credito nel 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'assenza di prova di eventi non prevedibili e non preventivabili, ritenendo sussistere colpa grave nell'indebitamento.

Sotto altro profilo, Alfa ha affermato che la colpa grave dovrebbe essere ritenuta anche sulla base della mancata prova dell'utilizzo delle somme, ritenendo che C.C. abbia effettuato "ricorso spregiudicato ed incosciente al credito finanziario".

Tali ragioni di opposizione non appaiono fondate considerato quanto sopra esposto in punto insussistenza di colpa grave. In particolare Alfa appare sostenere la necessità di prova di uno shock esogeno per escludere la colpa grave nell'indebitamento, mentre per quanto sopra esposto, la normativa attuale non appare limitare l'accesso alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore alla sola ipotesi di evento imprevedibile. Si rinvia a quanto sopra esposto anche quanto agli indici da valutare nell'ambito del sovraindebitamento non causato da shock esogeno ed alle ragioni per cui nel caso in esame non si ritiene sussistere colpa grave.

In secondo luogo Alfa ha sostenuto la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Da pag. 11 ss. dell'atto contenente le osservazioni (doc. 3 allegato alla nota

6.9.2024) pare comprendersi che Alfa ritenga il proprio credito derivante da finanziamento con cessione del quinto e TFR di "natura privilegiata ex artt. 2745 e 2751 bis c.c." e ritenga non conveniente il piano in quanto "porterebbe ad un realizzo certamente inferiore a quello che potrebbe ottenere con il perdurare delle trattenute mensili".

Innanzitutto, occorre rilevare che non può dubitarsi della liceità della proposta di pagamento non integrale del credito assistito da cessione del quinto dello stipendio e TFR (art. 67 co. 3 CCII), inoltre, il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del TFR non comporta l'esistenza di un credito privilegiato bensì chirografo.

Pertanto, nella alternativa liquidatoria (liquidazione controllata) le trattenute mensili in favore di Alfa cesserebbero e il credito di Alfa sarebbe soddisfatto in concorso con gli altri creditori chirografari. Infatti, la cd. cessione del quinto dello stipendio, inserita nell'ambito di una più articolata operazione di finanziamento, rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui il consumatore si impegna ad adempiere l'obbligazione di restituire la somma ricevuta in prestito, maggiorata degli interessi e degli altri oneri previsti contrattualmente, ai sensi dell'art. 1198 c.c. (cessione del credito in luogo dell'adempimento). La cessione del credito viene, dunque, in rilievo quale atto solutorio e *latu sensu* di garanzia dell'obbligazione restitutoria principale, la quale, in assenza di una diversa volontà delle parti, è destinata ad estinguersi solo con la riscossione da parte del creditore dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento. Non si tratta, quindi, di credito privilegiato ma chirografo.

Inoltre, all'esito del triennio dall'apertura della liquidazione controllata, in assenza di cause ostative allo stato non risultanti, il debitore potrebbe ottenere l'esdebitazione ex art. 282 CCII e dunque il credito di Alfa per la parte insoddisfatta non sarebbe più esigibile.

Sgombrato dunque il campo dai due presupposti fallaci da cui parte il creditore opponente (natura privilegiata del proprio credito e perdurare delle trattenute mensili anche durante e dopo la liquidazione controllata), occorre evidenziare che in tale procedura l'attivo disponibile sarebbe costituito:

- dal differenziale mensile di euro 258,00 per 36 mesi (totali euro 9.288,00);
- dal ricavato dalla vendita dei beni di proprietà.

Come sopra indicato, il ricorrente è titolare dei seguenti diritti reali:

- proprietà per $\frac{1}{2}$ in comunione dei beni con la moglie dell'immobile adibito ad abitazione nel nucleo familiare e sito a Torino, [omissis], con il box, stimati 85.000 euro e 11.375 euro e di cui dunque la quota di $\frac{1}{2}$ è pari a complessivi euro 48.187,50 (perizia a firma arch. [omissis] doc. 18), su cui grava una ipoteca a favore del creditore fondiario per 226.000 euro;
- proprietà per $\frac{1}{9}$ dell'immobile adibito ad abitazione della madre in Torino [omissis], il cui complesso è stato stimato in euro 49.500 e la cui quota di $\frac{1}{9}$ è pari a euro 5.500 (perizia a firma arch. [omissis] doc. 18).

La quota di proprietà per $\frac{1}{9}$, tenuto conto del valore della quota pari a 5.500 euro, in una procedura di liquidazione controllata sarebbe verosimilmente destinata ad essere abbandonata, tenuto conto dei ribassi in sede di vendita coattiva (verosimilmente almeno il 25 %, pari al prezzo base che è possibile offrire) e della necessità di giudizio divisionale e dei correlati costi, non essendo suscettibile di apportare utilità alla massa dei creditori.

Quanto alla quota di titolarità di $\frac{1}{2}$ dell'immobile di abitazione, occorre considerare che la quota di $\frac{1}{2}$ di C.C. è pari a complessivi euro 48.187,50 (perizia a firma arch. [omissis] doc. 18). Il credito della banca è garantito da ipoteca di primo grado e residua un credito di euro 72.556,46, che nel piano si indica di continuare a pagare secondo le rate pattuite con la banca. Nell'ipotesi di liquidazione controllata, tenuto conto dei ribassi in sede di vendita coattiva

(verosimilmente almeno il 25 %, pari al prezzo base che è possibile offrire) appare probabile una vendita a non più di euro 72.281,25 e, tenuto conto anche delle spese per la vendita, nulla rimarrebbe per i creditori diversi dall'ipotecario. Inoltre, vendita la casa, il debitore perderebbe l'immobile di abitazione e, anche nell'ipotesi che il debitore trovi una abitazione in locazione ad euro 569,83 (pari alla rata di mutuo mensile indicata a pag. 10 del ricorso), vi sarebbero le spese di trasloco da sostenere.

Il debitore appare ancora in età non pensionabile e dunque il TFR non appare destinato a diventare esigibile durante la procedura ipotetica di liquidazione controllata e dunque non può conteggiarsi.

Per i creditori diversi dall'ipotecario, dunque, nella prospettiva della liquidazione controllata vi sarebbe la prospettiva di concorrere sulla sola somma derivante dal differenziale mensile tra reddito e necessario al mantenimento (euro 9.288,00 complessivi), somma inferiore a quella loro offerta con il piano oggetto di esame pari a 14.800 euro.

Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss. CCII, da C.C.

3. Esecuzione del piano.

Ai sensi dell'art. 71 CCII la debitrice dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.

Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 co. 2 CCII.

Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito la debitrice, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co. 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.

Infine, non appare necessario disporre la trascrizione ex art. 70 co. 7 CCII della sentenza sui beni immobili di proprietà, in quanto estranei al piano e tenuto conto del costo di tali trascrizioni nonché delle successive cancellazioni ex art. 71 co. 2 CCII.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss. CCII, da C.C.;

dichiara chiusa la procedura;

dispone a cura dell'OCC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 co. 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.